

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 563

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORTO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CAROTENUTO,
CHERCHI, L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, SCUTELLÀ**

Modifiche all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di organi e sistema di governo delle università statali

Presentata il 14 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'università italiana sta attraversando un'evidente fase di difficoltà che penalizza tutto il sistema Paese e che proietta l'Italia tra gli Stati dell'Unione europea che investono meno e peggio su istruzione e ricerca, con un'offerta formativa talvolta inadeguata e con servizi e strumenti per il diritto allo studio insufficienti; a ciò si affianca, spesso, l'incapacità dei territori e delle università stesse di attuare delle azioni sinergiche che valorizzino sia le attività proprie delle università che il contesto in cui insistono. Le motivazioni di tale ritardo rispetto agli altri Paesi industrializzati sono diverse e stratificate negli anni. Nonostante il legislatore sia più volte intervenuto con riforme più o meno incisive, ciò che salta all'occhio è il fallimento e l'inadeguatezza delle novelle normative introdotte. Infatti, a partire dalle

riforme di fine anni ottanta, si è cercato di rendere effettiva l'autonomia delle università sotto il profilo statutario, organizzativo, didattico e scientifico, anche se finanziariamente sono rimaste sostanzialmente legate allo Stato. Tale esigenza ha origine da un concetto basilare: la comunità scientifica deve essere autonoma e libera di determinare le proprie scelte. A questa ultima considerazione è necessario aggiungere un'altra scontata ma fondamentale: la comunità che compone l'università è costituita, oltre che da quella scientifica, anche dalla popolazione studentesca e dal personale tecnico-amministrativo a supporto delle attività degli atenei. Tutte le scelte, quindi, devono essere la sintesi delle varie comunità che la compongono che, naturalmente, si relazionano con tutto il territorio, ovvero con gli enti, con i sistemi

imprenditoriale, artigianale, culturale, sportivo, sociale. È evidente, quindi, l'importanza, nelle scelte dell'università, della comunità scientifica e di quella studentesca che si intrecciano tra loro in un rapporto mutevole e sinergico e che talvolta si contaminano e collaborano: lo studente, infatti, oltre a essere un « utente » della didattica è anche un potenziale collaboratore del docente, un futuro ricercatore; lo studente, inoltre, per l'istituzione universitaria rappresenta il raccordo con parte del tessuto sociale e, attraverso il pagamento della tassa di iscrizione universitaria, il suo secondo « finanziatore » in termini quantitativi.

La legge 30 dicembre 2020, n. 240, la cosiddetta « riforma Gelmini », la quale prende il nome dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha introdotto la revisione di numerosi aspetti organizzativi e funzionali delle università. Tra le novità più significative vi è la modifica del sistema di governo delle università statali, con particolare riferimento alla composizione, alla durata, al funzionamento e alle modalità di individuazione dei componenti degli organi principali degli atenei, quali il rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico e il direttore generale. Con tali modifiche si intendeva garantire una *governance* capace di ottenere livelli di efficienza ed efficacia più elevati, al fine di migliorare la qualità degli atenei in un quadro di risorse dedicate alle università sempre decrescente.

A distanza di dodici anni è possibile definire un primo bilancio di questa riforma che certamente non ha prodotto gli effetti perseguiti. L'aumento del livello della qualità è impercettibile, il numero di studenti iscritti è basso rispetto al resto d'Europa, la didattica non innova e non si integra con l'evoluzione tecnologica, i servizi sono scadenti, il numero dei docenti è in forte contrazione e invecchia senza il sufficiente ricambio con le nuove generazioni.

Con le ultime modifiche normative introdotte, il legislatore ha scelto di affidare al rettore e al consiglio di amministrazione

l'indirizzo strategico e la programmazione dell'università.

Il rettore, eletto tra i soli professori per una durata di sei anni, viene individuato come l'organo propulsore delle attività scientifiche e didattiche e dello sviluppo strategico dell'ateneo nel suo complesso, ha la facoltà di proposta del direttore generale, propone il bilancio annuale di previsione e il documento di programmazione triennale di ateneo. In questo quadro il rettore, quindi, assume un ruolo centrale con potere praticamente incontrastato e privo di efficaci controlli e bilanciamenti. Infatti la comunità scientifica, una volta eletto il proprio rettore, non ha più voce in capitolo, nonostante sia stato introdotto un meccanismo che prevede, dopo due anni di mandato dello stesso rettore, la possibilità di chiedere, con almeno il consenso dei due terzi del senato accademico, la sfiducia dell'eletto: una possibilità praticamente mai verificatasi nonostante le cronache testimonino gli ampi conflitti all'interno di molte università italiane. Una novità positiva, invece, è la non rieleggibilità del rettore.

Il consiglio di amministrazione, composto da massimo undici membri incluso il rettore, decide l'indirizzo strategico, delibera i bilanci, la programmazione finanziaria, l'attivazione e soppressione dei corsi di studio e conferisce l'incarico di direttore generale e ha l'ultima parola sul reclutamento dei professori e sull'assunzione dei ricercatori a tempo determinato. Esso è composto da personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo di gestione o esperienza professionale di alto livello designati dal rettore secondo modalità definite dagli statuti con il vincolo che una quota di consiglieri deve essere esterno ai ruoli dell'ateneo; questa delimitazione può anche realizzare la possibilità, se inserita negli statuti, di estromettere parte o addirittura l'intera comunità accademica dall'organo decisionale principale. È evidente, quindi, che nell'attuale sistema di governo degli atenei, l'indirizzo politico e amministrativo non costituisce la sintesi degli interessi delle varie componenti della comunità dell'università.

Il senato accademico è costituito su base elettiva ed è formato da un numero massimo di trentacinque membri, incluso il rettore e una rappresentanza studentesca; almeno due terzi dei suoi componenti devono essere docenti di ruolo, dei quali almeno un terzo direttori di dipartimento eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. Ha un ruolo marginale con competenze circoscritte all'approvazione dei regolamenti generali e dei regolamenti delle strutture periferiche, al raccordo tra le varie strutture e con la possibilità di formulare proposte e pareri in materia di bilancio, didattica, ricerca, servizi agli studenti, attivazione o soppressione di sedi, corsi, dipartimenti, strutture di raccordo.

È evidente, quindi, che tale sistema concentra tutto il potere programmatico, amministrativo, finanziario e didattico nelle facoltà del consiglio di amministrazione, mentre relega il senato accademico a un ruolo marginale.

A questo accentramento di potere in capo al consiglio di amministrazione si aggiunge la modifica della composizione di quest'ultimo: infatti, mentre il senato accademico rimane un organo parzialmente rappresentativo delle varie componenti che costituiscono la comunità dell'università, ovvero dei docenti e degli studenti escludendo, purtroppo, l'obbligo di inserire ricercatori e personale tecnico-amministrativo, il consiglio di amministrazione viene interamente individuato con norme statutarie che non prevedono alcuna elezione, a esclusione della componente studentesca che rimane elettiva.

Non è neanche pensabile, inoltre, un ritorno al modello antecedente alla riforma, che nonostante prevedesse una composizione del senato accademico rappresentativa delle strutture didattiche di appartenenza nell'ateneo e una composizione del consiglio di amministrazione volta ad assicurare la rappresentanza delle diverse componenti, non contemplava limitazioni di mandato del rettore e di tutte le cariche elettive negli organi di vertice di ateneo. Tale *governance* permetteva al rettore di rimanere alla guida del proprio ateneo per

molti anni e provocava, talvolta, la nascita di veri e propri « feudi » nei dipartimenti o nelle facoltà.

La distribuzione delle competenze tra senato accademico e consiglio di amministrazione, inoltre, era diversa rispetto alla « riforma Gelmini » e meno definita. Infatti il consiglio di amministrazione dell'università aveva competenze sulle scelte finanziarie, amministrative e gestionali e contribuiva alle scelte programmatiche, didattiche e sul personale, mentre il senato accademico aveva la potestà sulle scelte statutarie e regolamentari, scientifiche, didattiche, sul personale docente e contribuiva alle scelte programmatiche e amministrative, sebbene tali competenze fossero più o meno diversificate nelle varie università.

Nonostante si debba riconoscere lo sforzo nel delineare in maniera definita le competenze dei vari organi di ateneo, è evidente come nell'attuale sistema di governo degli atenei l'indirizzo politico-amministrativo non costituisca la sintesi degli interessi delle varie componenti e delle competenze della comunità dell'università costituita dai docenti, dagli studenti e dal personale amministrativo, ma viene consegnato a un « corpo chiuso », incapace di arginare le sacche di potere tipiche di ogni università italiana, mentre la realtà contemporanea si sta orientando verso sistemi sempre più aperti e partecipati. Infatti, nonostante sia stato introdotto il limite di mandato per il rettore e per i componenti del consiglio di amministrazione, l'estromissione delle componenti elettive e rappresentative delle varie anime dell'ateneo nel consiglio di amministrazione, a cui si aggiunge l'assenza di limitazione di mandato anche per le cariche elettive quali i direttori di dipartimento, non permette di scardinare le sacche di potere interne a ogni università, che di fatto si accordano per eleggere il rettore.

Per una moderna concezione di università è necessario stabilire quindi:

che il rettore non sia il rappresentante della sola comunità scientifica, ma dell'intera comunità universitaria, e quindi che sia eletto con il voto anche del personale amministrativo e degli studenti;

che la composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione sia elettiva e rappresentativa dell'intera comunità universitaria;

limiti di mandato per ogni carica elettiva, prevedendo la non rieleggibilità, con l'obiettivo di contenere gli accentramenti di potere e i fenomeni clientelari all'interno dell'università.

Con questa proposta di legge si interviene, quindi, sull'attuale assetto del governo dell'università, profondamente modificato dalla legge n. 240 del 2010.

La proposta di legge affronta, pertanto, sei temi fondamentali:

1) prevede che il rettore non sia il rappresentante della sola comunità scientifica, ma dell'intera comunità universitaria;

2) prevede il bilanciamento dei poteri e delle competenze tra senato accademico e consiglio di amministrazione;

3) prevede che la composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione sia elettiva e rappresentativa dell'intera comunità universitaria;

4) istituisce l'organo di rappresentanza studentesca;

5) limita la rinnovabilità di ogni mandato con l'obiettivo di contenere gli accentramenti di potere e i fenomeni clientelari all'interno dell'università;

6) inserisce forme di incompatibilità dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, incluso il rettore.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010.

Alla lettera *a*) è inserito tra gli organi dell'università il senato degli studenti in aggiunta al rettore, al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori dei conti e al direttore generale.

La lettera *c*) è modificata prevedendo:

che il rettore sia eletto tra i professori ordinari a tempo pieno presso l'università in cui è in servizio;

che l'elettorato attivo sia attribuito al corpo docente, al personale tecnico-amministrativo, in misura ponderata non inferiore al 10 per cento del peso elettorale dell'intero corpo docente, e a tutti gli studenti, in misura ponderata non inferiore al 15 per cento del peso elettorale dell'intero corpo docente.

La norma vigente prevede che il rettore di un'università possa essere eletto tra tutti i professori ordinari in servizio nelle università italiane: è quindi possibile, ad esempio, che nell'università di Torino venga eletto un professore dell'università di Bologna. Inoltre l'elettorato attivo spetta ai soli docenti, anche se il rettore rappresenta l'intera università.

Alla lettera *d*) si prevede che il mandato del rettore duri al massimo tre anni e sia rinnovabile una sola volta, mentre nella norma attuale dura sei anni e non è rinnovabile. Tale meccanismo obbliga il rettore a rispettare le eventuali proposte programmatiche che lo hanno condotto alla carica elettiva e a relazionarsi in maniera equilibrata con le varie componenti dell'università.

La lettera *e*) attribuisce al senato accademico, oltre alle competenze previste dalle norme in vigore, la potestà in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture; prevede, inoltre, che la proposta al corpo elettorale di una mozione di sfiducia nei confronti del rettore possa essere formulata con la maggioranza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Viene modificata la composizione del senato accademico introducendo la componente dei ricercatori su base elettiva nella misura pari ad almeno un terzo della componente dei docenti e una componente del personale tecnico-amministrativo non inferiore al 10 per cento dell'intero consesso.

La durata del senato accademico è fissata, nel massimo, in tre anni, invece dei quattro attuali, e si stabilisce che la carica di componente del senato è rinnovabile per una sola volta.

La lettera *h*) stabilisce le competenze attribuite al consiglio di amministrazione; rispetto a quanto previsto attualmente dalle norme, esso può formulare pareri riguardo all'attivazione e alla soppressione dei corsi di studio e delle sedi, delibera e conferisce l'incarico di direttore generale e approva la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori da parte dei dipartimenti previo parere obbligatorio e vincolante del senato accademico. La competenza riguardo all'attivazione e alla soppressione dei corsi di studio viene attribuita al senato accademico.

La composizione del consiglio di amministrazione è modificata introducendo un rappresentante elettivo del personale tecnico-amministrativo e una componente elettiva dei professori e dei ricercatori, in cui deve essere compreso almeno un ricercatore di ruolo. A differenza dell'attuale norma, che prevede che almeno tre dei componenti del consiglio di amministrazione siano estranei ai ruoli dell'ateneo, in base alle norme statutarie – a esclusione del rettore e della rappresentanza studentesca che sono elettive –, la proposta prevede che i membri siano tutti elettivi. La durata del consiglio di amministrazione è di tre anni invece che di quattro.

Alla lettera *r*), inoltre, è introdotto, per i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il divieto di ricoprire incarichi di nomina politica, di amministratore di enti pubblici, di enti

strumentali delle pubbliche amministrazioni o di enti a partecipazione pubblica, nonché di essere componente della giunta regionale o comunale.

La lettera *s*) stabilisce che l'organo di rappresentanza degli studenti è il senato degli studenti, composto da un minimo di tredici a un massimo di trentacinque studenti, con il potere di svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, di individuare gli indicatori di valutazione dei risultati delle stesse attività, di formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio e di corsi di specializzazione, nonché di formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione. Il senato degli studenti è adibito a formulare parere obbligatorio sulla tassazione agli studenti, sugli esoneri, sulle borse di studio, sulle attività di collaborazione a qualsiasi titolo a favore degli studenti, sulla programmazione dei dottorati di ricerca e sul regolamento per le elezioni del rettore, nonché a proporre i regolamenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge, poi, recano alcune modifiche ai commi 2 e 10 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, per lo più con finalità di coordinamento formale; tra le modifiche sostanziali che si propongono si segnalano in particolare la previsione che in ogni dipartimento vi sia una rappresentanza studentesca e l'introduzione di un limite di mandato, pari a un massimo di tre anni e rinnovabile una sola volta, anche per i direttori di dipartimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

« 1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale;
- 7) senato degli studenti;

b) attribuzione al rettore: della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della fun-

zione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10 della presente legge; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso l'università in cui è previsto il rinnovo della carica; previsione che l'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetti all'intero corpo docente, al personale tecnico-amministrativo, in misura ponderata non inferiore al 10 per cento del peso elettorale dell'intero corpo docente, e a tutti gli studenti, in misura ponderata non inferiore al 15 per cento del peso elettorale dell'intero corpo docente;

d) durata in carica del rettore per un massimo di tre anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

e) attribuzione al senato accademico della competenza: ad assumere le deliberazioni in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo di cui alla lettera *b)* del presente comma, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera *c)*; ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera *c)*, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera *c)*; a proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore; a esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, prevedendo un numero di membri proporzionato alle dimensioni del-

l'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore, componente di diritto, nonché una rappresentanza degli studenti e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in misura non inferiore rispettivamente al 15 per cento e al 10 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti del senato accademico; previsione che il senato accademico sia composto per almeno due terzi da docenti di ruolo a tempo pieno, almeno un terzo dei quali ricercatori, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di tre anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione: delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a esprimere parere sull'attivazione o sulla soppressione di corsi e di sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di ateneo di cui alla lettera *b)* del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; della competenza a deliberare e a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a)*, numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, e dell'articolo 24, comma 2, lettera *d)*, previo parere obbligatorio e vincolante del senato accademico;

i) costituzione del consiglio di amministrazione su base elettiva, prevedendo un numero di componenti non superiore a undici, compresi il rettore, componente di diritto,

nonché una rappresentanza degli studenti, in misura non inferiore al 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e una rappresentanza dei professori e dei ricercatori, in cui è compreso almeno un ricercatore di ruolo, secondo modalità previste dallo statuto; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei professori eletti nel consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di tre anni; durata massima triennale del mandato, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e con comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e un membro supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e un membro supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di tre anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al registro dei revisori contabili;

p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito *internet* dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;

q) attribuzione al nucleo di valutazione: della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, e dal senato degli studenti; della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge; delle funzioni, da svolgere assicurando il raccordo con l'attività dell'ANVUR, previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;

r) divieto, per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministra-

zione: di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente alle cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente alla carica di componente dello stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componenti di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; di ricoprire incarichi di nomina politica, di amministratore di enti pubblici, di enti strumentali delle pubbliche amministrazioni o di enti a partecipazione pubblica; di essere componente di consigli di amministrazione di enti a partecipazione pubblica; di ricoprire l'incarico di presidente di regione o di sindaco; di essere componente della giunta regionale, della giunta comunale o di altri enti locali; previsione della decadenza dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) istituzione del senato degli studenti, quale organo di rappresentanza degli studenti, prevedendo la sua costituzione su base elettiva, con un numero di componenti non inferiore a tredici e non superiore a trentacinque, e l'attribuzione a esso della competenza: a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dell'attività di servizio; a esprimere pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio e di corsi di specializzazione; a formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione; a esprimere parere obbligato-

rio sugli interventi concernenti la tassazione degli studenti, gli esoneri, le borse di studio, le attività di collaborazione a qualsiasi titolo a favore degli studenti, la programmazione dei dottorati di ricerca nonché sul regolamento per le elezioni del rettore; a proporre i regolamenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti ».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « ed entro lo stesso termine » sono soppresse;

b) alla lettera h), le parole: « e q) » sono sostituite dalle seguenti: « e p) » e dopo le parole: « legge 21 giugno 1995, n. 236 » sono inserite le seguenti: « , nonché nei consigli di dipartimento »;

c) alla lettera i), dopo le parole: « vigente normativa, » sono inserite le seguenti: « agli atti e »;

d) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

« m-bis) previsione della durata in carica del direttore di dipartimento per un massimo di tre anni e della rinnovabilità del mandato per una sola volta ».

3. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « e m), » sono sostituite dalle seguenti: « e l), e al comma 2, lettera m-bis), ».

Art. 2.

1. Le università statali modificano i rispettivi statuti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

